FEBBRAIO 2023

CITTÀ DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PRG - VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (ARTT. 5 E 22)

ELABORATO 3

RAPPORTO PRELIMINARE

SETTORE I – GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO I - GOVERNO DEL TERRITORIO

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Piazza della Repubblica - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
www.comune.roseto.te.it

Dirigente del Settore
Ing. Claudio Di Ventura

MALATESTA
RICCARDO
13.02.2023
16:10:13
GMT+01:00

Funzionario p.o.
Ing. Riccardo Malatesta

PREMESSA

Con delibera di Giunta Comunale n. 92 dell'11/04/2022 è stato dato mandato al Dirigente del *Settore I – Governo del Territorio e Sviluppo Economico*, di avviare l'iter di formazione di una variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, ai sensi della L.R. n. 18/1983, finalizzata alla rigenerazione urbana del territorio e, in particolare, a consentire le tamponature dei portici legittimamente realizzati e alla definizione delle distanze minime tra fabbricati nelle zone B.

Occorre premettere, inoltre, che l'Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi sta provvedendo alla formazione della Variante Generale al PRG e che l'adozione anticipata di una variante parziale alla normativa tecnica d'attuazione si è resa necessaria al fine di procedere rapidamente alla soluzione di alcune problematiche inerenti gli interventi di riqualificazione degli edifici esistenti, incentivati dalle norme regionali e statali in materia di rigenerazione urbana.

La normativa vigente in materia di VAS prevede che venga predisposto un Rapporto Preliminare che riporti informazioni necessarie per la verifica preliminare dei potenziali impatti e pertanto si procede alla stesura del documento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti Comunitari

- Direttiva 2001/42/CE
- Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE
- Manuale VAS per la Politica di Coesione 2007-2013

Riferimenti nazionali

- D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'Ambiente) e smi

Riferimenti regionali

- Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale"
- Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n.148 recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali"
- Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale."
- Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS – Chiarimenti interpretativi
- Circolare 19/01/2011 - Competenze in materia di VAS – Ulteriori Chiarimenti interpretativi

AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE COINVOLTE

Con il termine Autorità con Competenza Ambientale (ACA) la Regione Abruzzo definisce quanto introdotto dall'art. 5 c. lett. s) del decreto:

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

Le Autorità che possono essere interessate dagli effetti ambientali indotti dalla Variante al PRG sono:

- Regione Abruzzo: Dipartimento Territorio - Ambiente
- Regione Abruzzo: Servizio Genio Civile di Teramo
- Provincia di Teramo: Tutela e valorizzazione ambiente, Sub Ambito territoriale, Acqua e rifiuti
- Provincia di Teramo: Pianificazione del territorio - Urbanistica - Piste ciclo-pedonali
- ARTA Abruzzo
- Forestale
- MIC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Regione Abruzzo - Chieti
- ASL Teramo
- Autorità dei Bacini regionali e interregionale Fiume Sangro
- Ente Regionale Servizio Idrico – Ambito Teramano

La lista non è esaustiva e va implementata di concerto tra Autorità Procedente ed Autorità Competente. La consultazione avverrà secondo le modalità previste dal D. Lgs. 152/06 e smi e dalla normativa regionale.

OBIETTIVI, STRATEGIE ED AZIONI DELLA VARIANTE

La variante normativa riguarda gli articoli 5 e 22 delle NTA vigenti e interessa in particolar modo la zona B "Ristrutturazione e completamento"; le modifiche proposte sono descritte, dettagliatamente, nell'Elaborato 2 "Modifica normativa e quadro di raffronto".

Le aree oggetto di variante sono tutte edificate e pienamente inserite nel contesto urbano, a prevalente carattere residenziale, che caratterizza sia le aree del capoluogo sia le aree dei centri minori.

In sintesi, l'obiettivo della variante è quello di:

- recepire le disposizioni di cui alla Legge n. 55/2019 (cd. decreto sblocca cantieri), art. 5 "*Norme in materia di rigenerazione urbana*", comma 1, lettera b-bis), che recita: "*le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9*." (ossia esclusivamente nelle zone omogenee di tipo C)
- evitare il verificarsi di fenomeni di non utilizzo ed abbandono del patrimonio edilizio esistente in aree densamente urbanizzate
- favorire i processi di rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione o strumenti attuativi funzionali a riconversione, recupero o rigenerazione
- migliorare la qualità della vita delle persone tramite il riordino urbano e mediante la realizzazione di interventi mirati alla qualità architettonica
- garantire la sostenibilità e l'efficienza ambientale, con particolare riguardo alla valorizzazione del paesaggio e al risparmio energetico negli edifici
- incrementare la sicurezza sismica

La proposta di variante normativa in esame:

- non amplia i perimetri delle aree edificabili;
- non produce aumento di carico urbanistico sia in termini di numero abitanti che in termini di dotazione di spazi non residenziali;
- non aumenta le volumetrie attualmente realizzabili.

Roseto degli Abruzzi – Stralcio PRG

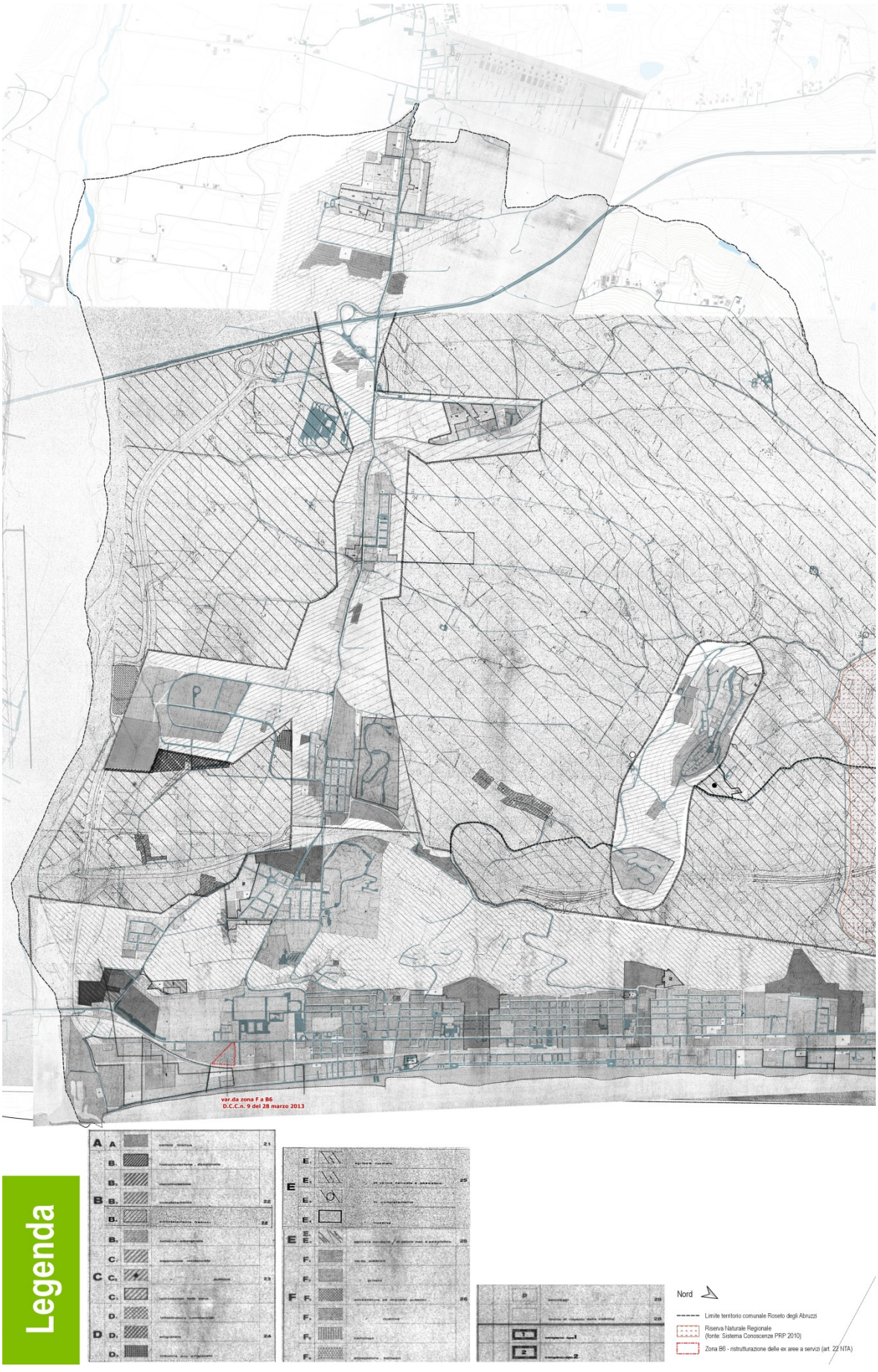

Roseto degli Abruzzi – Stralcio PRG

AMBITI DI INFLUENZA DEL PIANO E ORIZZONTE TEMPORALE

L'ambito di influenza dello strumento urbanistico varia in relazione alle caratteristiche delle componenti territoriali su cui agisce il piano. Nel caso specifico trattasi di ambito estremamente puntuale e circoscritto a mera modifica di normativa tecnica che lascia immutato l'impianto originario del PRG.

Per tali ragioni l'ambito di influenza sarà di Livello Comunale. L'orizzonte temporale può ricondursi a quello della Variante Generale che sarà decennale esteso dunque dal 2020 al 2030.

ANALISI DELLE AREE INTERESSATE ED INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI CRITICITÀ

INQUADRAMENTO A LIVELLO COMUNALE

Il Comune di Roseto degli Abruzzi è il secondo centro abitato e comune costiero della provincia di Teramo, è affacciato, infatti, sul mare Adriatico ed è compreso tra le foci dei fiumi Tordino a nord e Vomano a sud. Confina con i comuni di Giulianova, Notaresco, Morro d'Oro, Atri e Pineto.

È esteso 53,27 kmq, al 2020 conta circa 26.000 abitanti con una densità di più di 480 abitanti/ kmq, è interessato dalla presenza dell'Autostrada A14, dalla statale 16 Adriatica e dalla linea ferroviaria che corrono parallelamente alla costa.

Lungo la costa il territorio è pianeggiante ad una quota di 5 m smm mentre andando verso ovest sono presenti le colline. Il primo abitato del territorio è il centro storico di Montepagano, sito sull'omonimo colle a 285 m smm che domina tutta la costa. Nel territorio si sono diffuse ampie coltivazioni di piante, tra cui le rose, da cui nacque la frazione di Rosburgo che corrisponde all'odierno centro cittadino nel territorio costiero. Quest'ultimo si è sviluppato intorno alla stazione ferroviaria ad all'inizio del 900 ha subito una forte crescita tanto che a Rosburgo, nel 1927, venne trasferita la sede comunale contestualmente venne cambiato il nome in Roseto degli Abruzzi.

Nella seconda metà del XX secolo Roseto è stata interessata da una forte crescita demografica ed economica, sostenuta anche dall'espansione del settore turistico. Ad oggi l'industria turistica rappresenta la principale risorsa economica.

La popolazione è in massima parte accentrata nel centro capoluogo di Roseto e distribuita nelle frazioni principali di Cologna Spiaggia, S. Giovanni, Montepagano, Cologna Paese, Santa Lucia, Casal Thaulero, altre frazioni minori e case sparse.

Il patrimonio abitativo del territorio comunale presenta caratteristiche peculiari, dovute all'epoca di impianto degli insediamenti urbani. Le forme dell'urbanizzazione del territorio comunale presentano caratteri notevolmente differenti. Esse sono infatti riconducibili a un impianto storico di origine medievale nel caso di Montepagano ed in parte di Cologna Paese, che hanno la tipica forma dei centri di crinale; generate da un piano ottocentesco, basato su un impianto a maglia ortogonale strutturato lungo la via Regia (attuale S.S. 16 Adriatica) che ha determinato – almeno per i caratteri della maglia stradale e della suddivisione in isolati - anche le espansioni successive; fondate sugli allineamenti alla viabilità territoriale e distributiva nel caso di Cologna Spiaggia così come a S. Lucia e a Voltarrosto legate ad altri principi insediativi: del nucleo agricolo nel caso di Casal Thaulero, di un piano unitario nel caso di San Giovanni. A queste località si sommano piccoli nuclei sparsi e le case sparse nell'agro.

INQUADRAMENTO DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE

Le aree oggetto di variante sono tutte edificate e pienamente inserite nel contesto urbano, a prevalente carattere residenziale, che caratterizza sia le aree del capoluogo sia le aree dei centri minori (zone B).

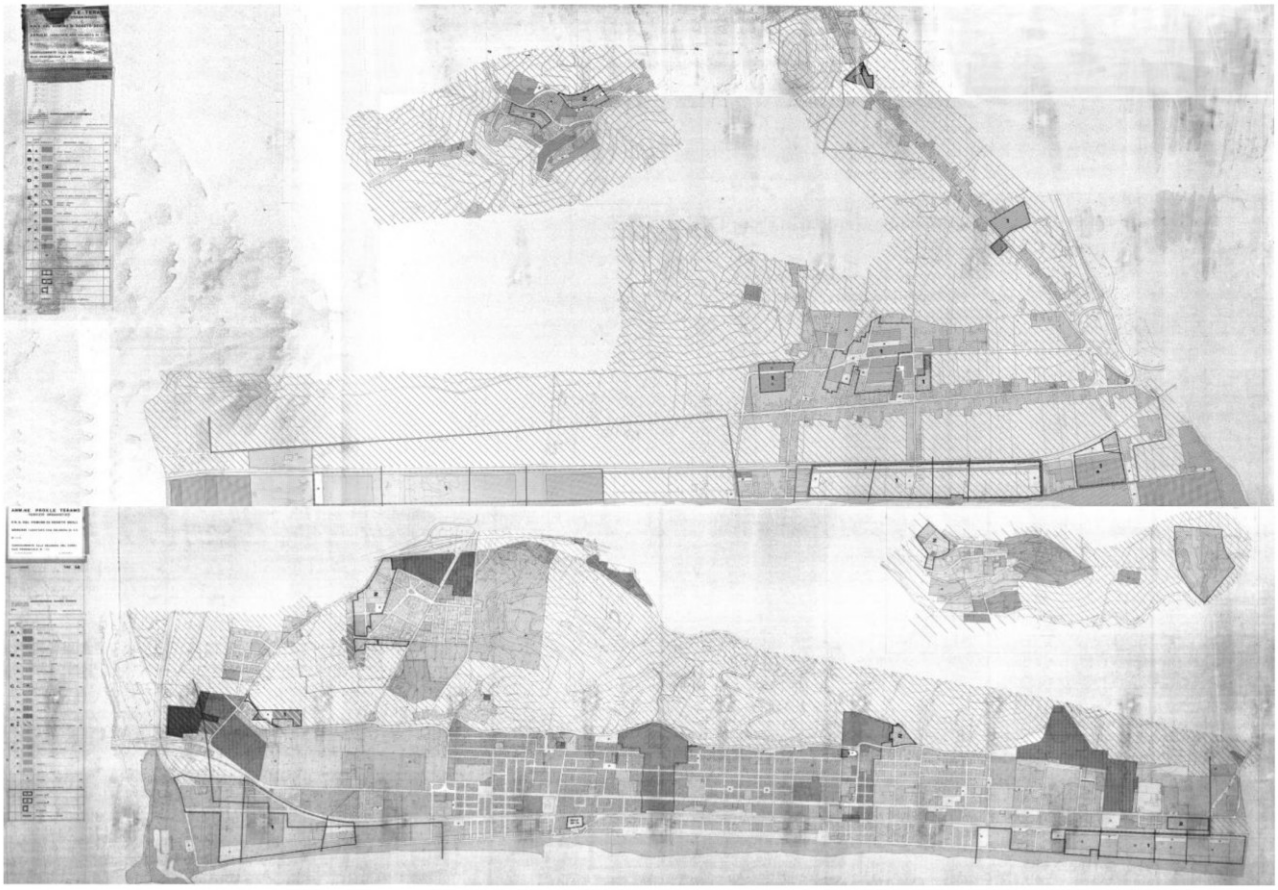

Roseto degli Abruzzi – Stralcio PRG

IL CONTESTO NORMATIVO IN CUI SI INSERISCE LA VARIANTE NORMATIVA

La variante normativa riguarda gli articoli 5 e 22 delle NTA vigenti e interessa in particolar modo la zona B "Ristrutturazione e completamento"; le modifiche proposte tendono a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché a promuovere la riqualificazione delle aree urbane. Le principali norme di riferimento sono:

- art. 5 "Costruzioni private", comma 9 del D.L. 70/2011 convertito con modificazioni nella Legge 106/2011
- art. 5 "Norme in materia di rigenerazione urbana", comma 1, lett. b-bis del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni con L. 55/2019
- art. 2-bis "Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati" del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- art. 3 "Definizioni degli interventi edilizi", comma 1, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- art. 1 "Obiettivi e finalità", comma 2-quater, della L.R. 15 ottobre 2012, n. 49 [*aggiunto dall'art. 19, comma 2, della L.R. 13 ottobre 2020, n. 29*]
- art. 23-bis "Disposizioni attuative dell'art. 2-bis del d.p.r. 380/2001" della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 [*inserito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 13 ottobre 2020, n. 29, poi modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 che ha aggiunto il comma 1-bis, modificato dall'art. 14, comma 2, L.R. 16 giugno 2022, n. 10*]
- Circolare Ministeriale del 02/12/2020 avente ad oggetto "*Articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Chiarimenti interpretativi*"

Con delibera di Giunta Comunale n. 92 dell'11/04/2022 è stato dato mandato al Dirigente del *Settore I – Governo del Territorio e Sviluppo Economico*, di avviare l'iter di formazione della variante normativa per il recepimento delle norme sinteticamente soprarichiamate e l'armonizzazione delle stesse con le norme domestiche.

La lettura dell'area effettuata nei paragrafi precedenti conferma che la proposta di modifica si inserisce pienamente nel contesto di riferimento.

Piano Regionale Paesistico (PRP)

Le aree in trattazione ricadono in zona "D – Trasformazione a regime ordinario" del Piano Regionale Paesistico (approvato dal Consiglio Regionale il 21/03/1990 e aggiornato nel 2004 solo per quanto concerne le aree urbane).

Nelle zone "D - Trasformazione a regime ordinario" la disciplina dell'uso del suolo del suolo è rimandata direttamente alla pianificazione comunale mediante lo strumento urbanistico.

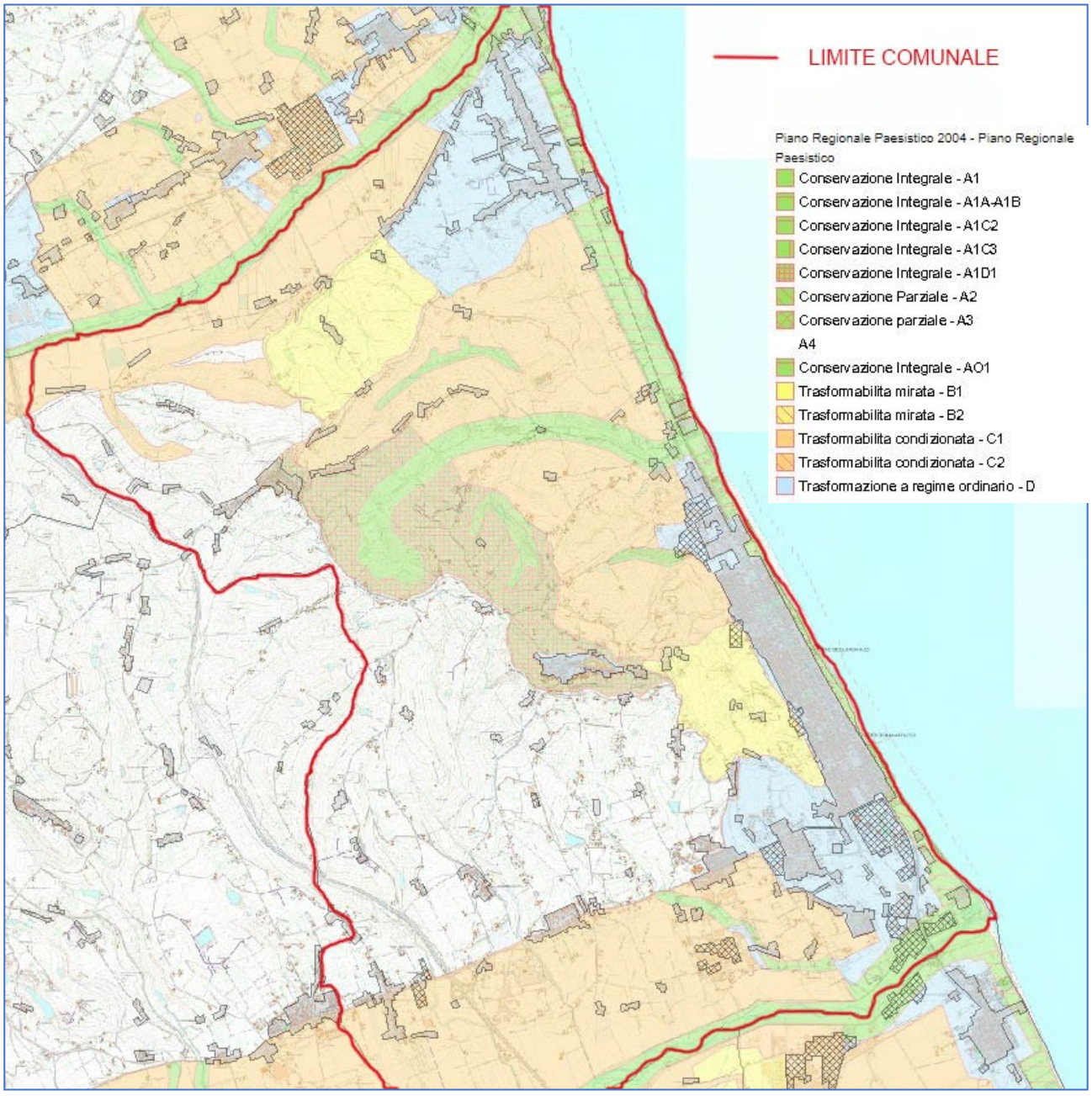

Roseto degli Abruzzi – Stralcio PRP

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

In relazione al vigente Piano Territoriale Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2001, e variato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 20/10/2017, le aree in trattazione ricadono principalmente in zone classificate:

- B.2 insediamenti recenti consolidati;
- B.3 insediamenti recenti in via di consolidamento;
- B.5 insediamenti monofunzionali.

Le modifiche proposte non contrastano con le prescrizioni di cui agli articoli 18 e 19 delle N.T.A.

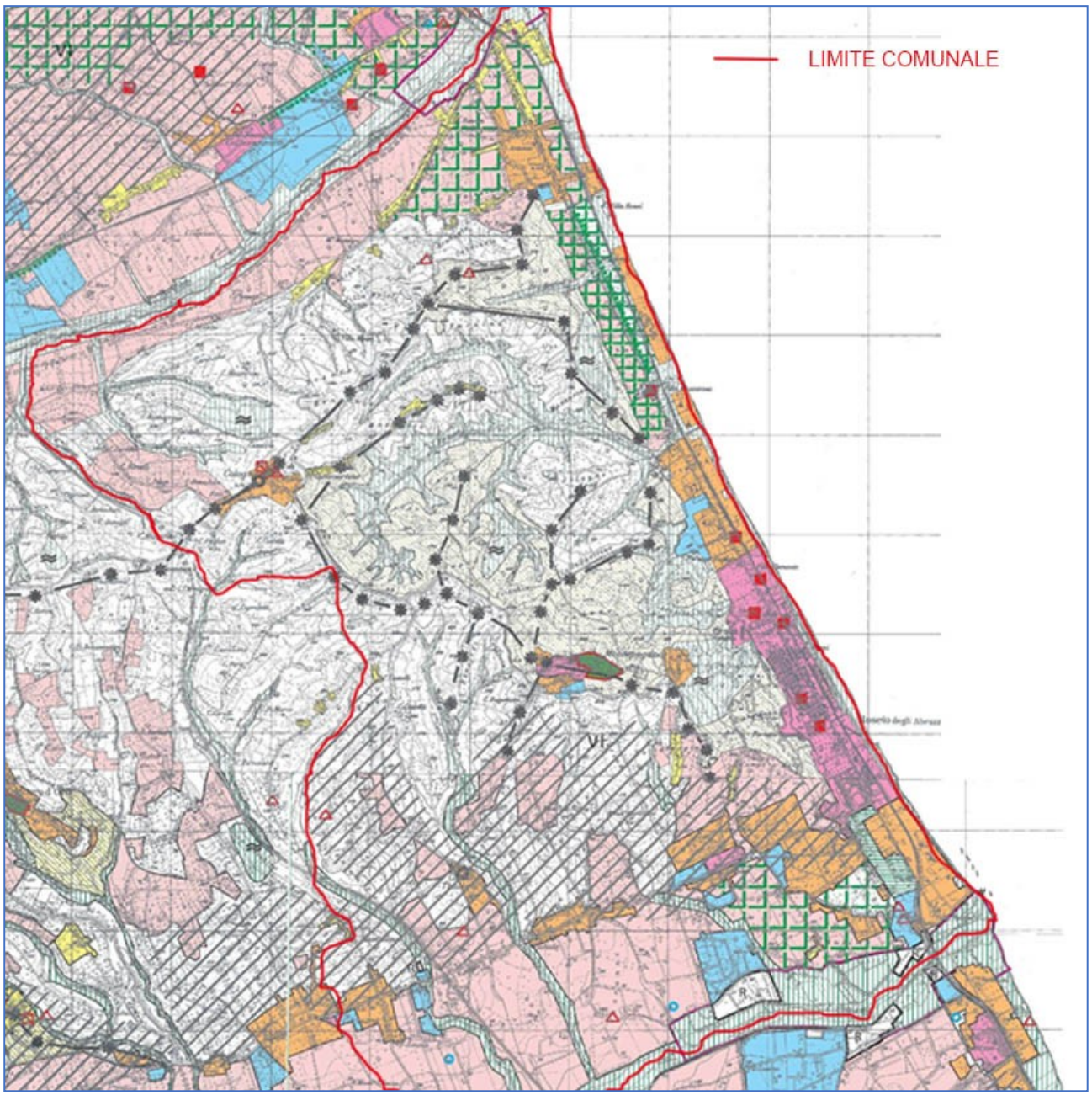

Roseto degli Abruzzi – Stralcio PTCP

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (denominato PAI), approvato con D.C.R n. 94/7 del 29/01/2008, viene definito dal legislatore quale "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".

Le zone oggetto di modifica normativa non sono interessate dal Piano.

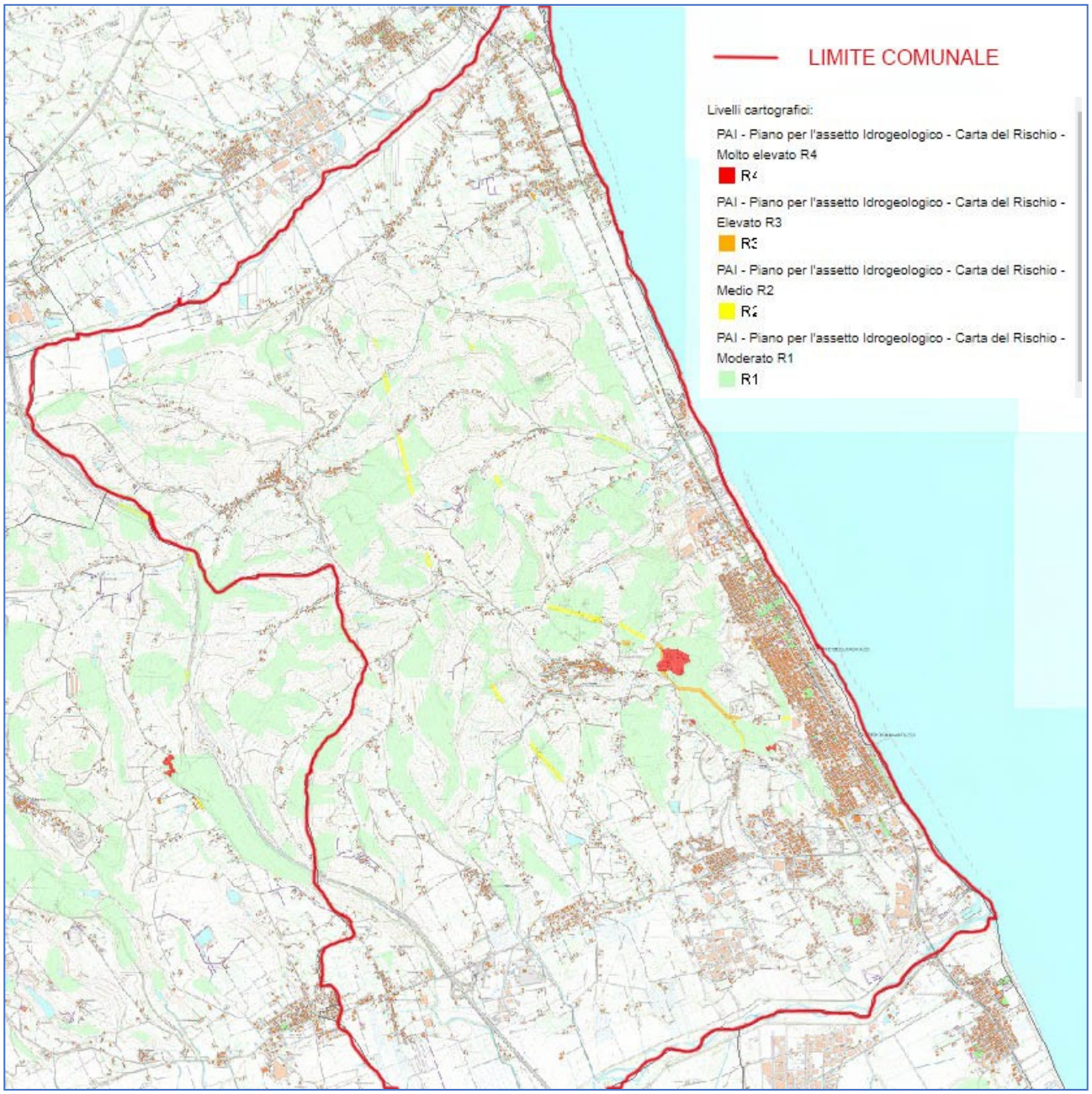

Roseto degli Abruzzi – Stralcio PAI Carta Rischio

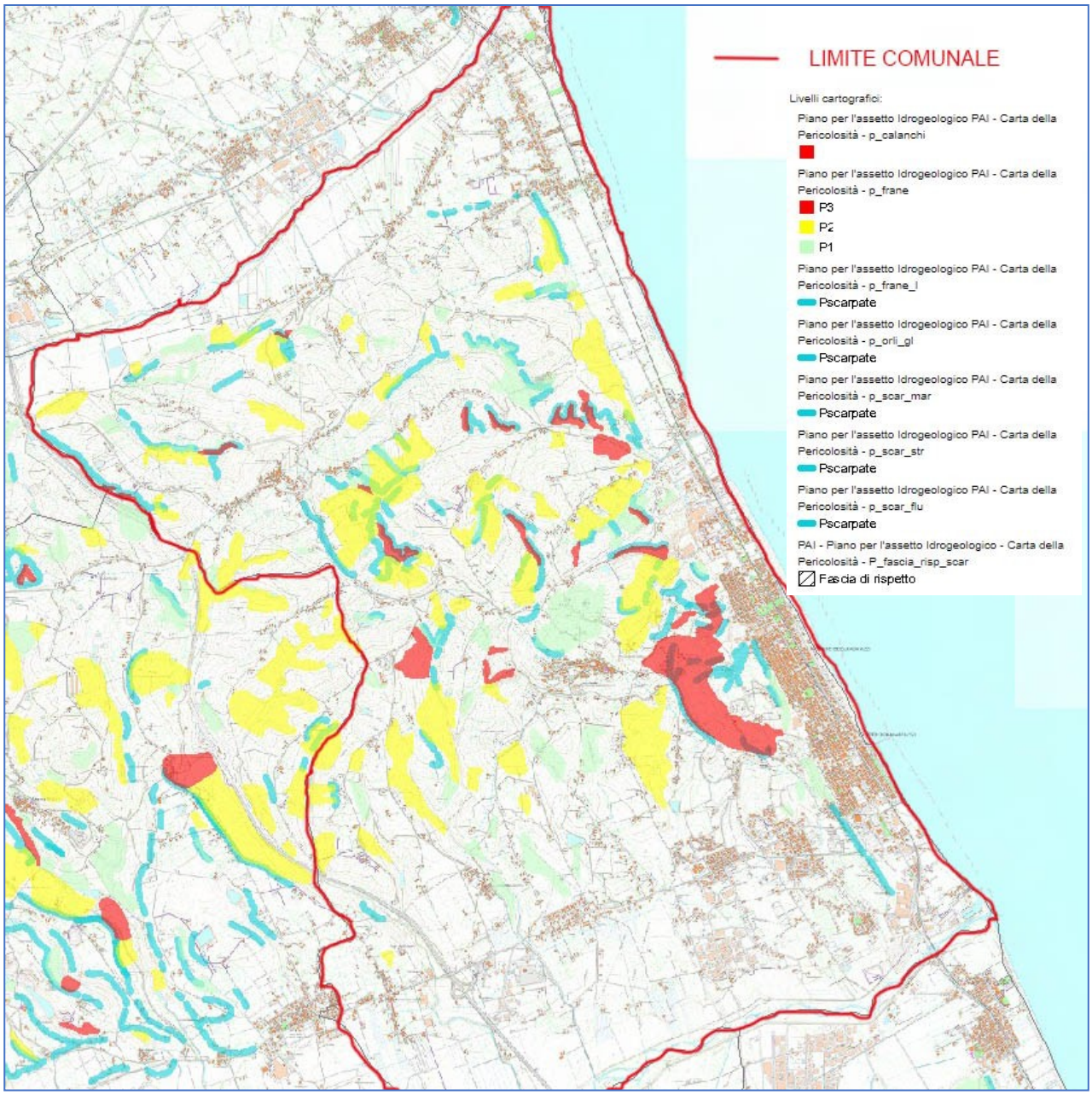

Roseto degli Abruzzi – Stralcio PAI Carta Pericolosità

Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA)

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali connessi alla difesa del territorio l'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro ha disposto, ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della Legge n. 183/1989, la redazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, quale stralcio del Piano di Bacino, inteso come strumento di individuazione delle arre a rischio alluvionale e quindi, da sottoporre a misure di salvaguardia ma anche di delimitazione delle aree di pertinenza fluviale: il Piano è, quindi, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive) il conseguimento di un assetto fisico dell'ambito fluviale compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli, industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. Il PSDA è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 237/C del 31/03/2008.

Le zone oggetto di modifica normativa non sono interessate dal Piano.

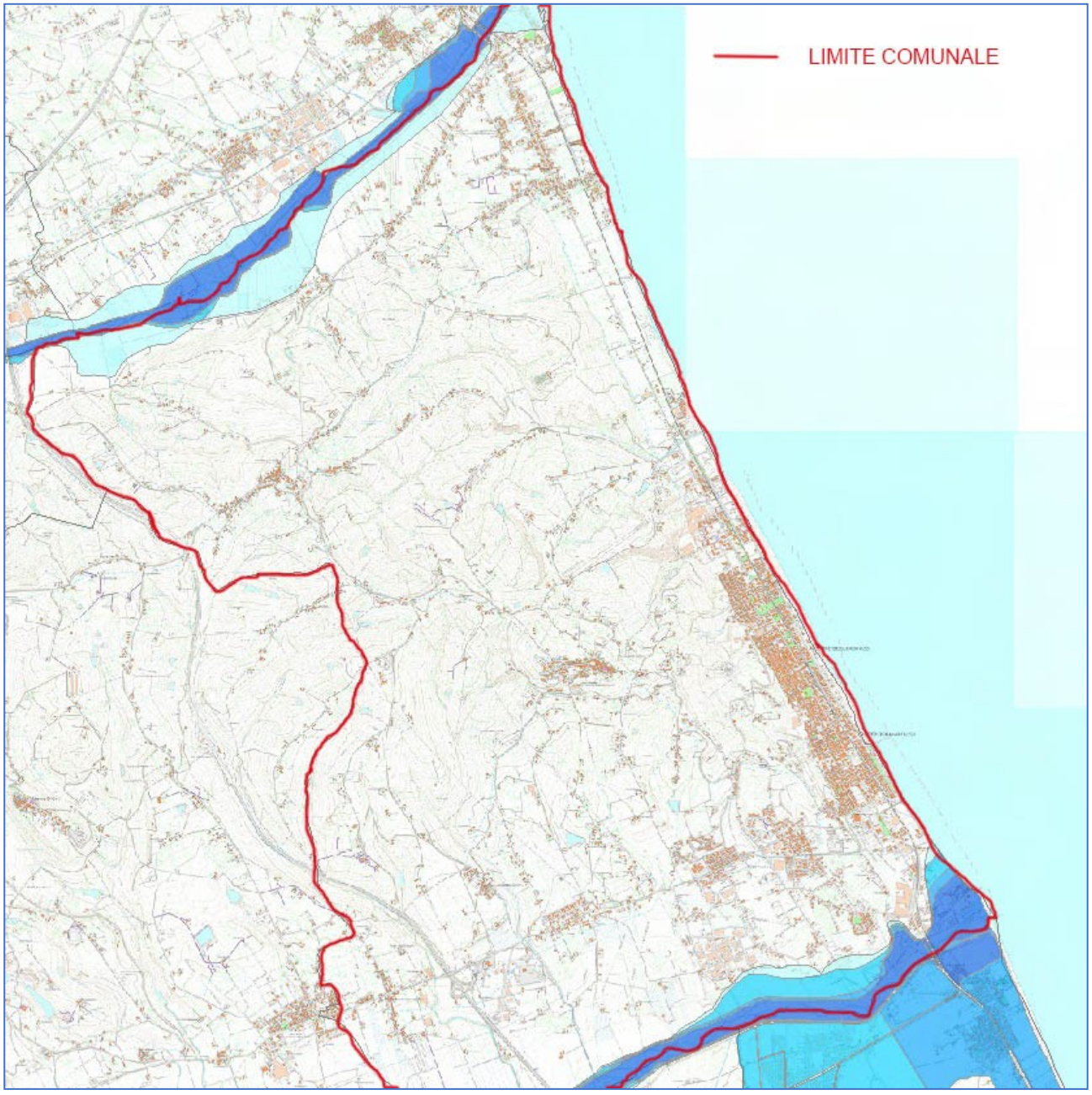

Roseto degli Abruzzi – Stralcio PSDA

Piano di Classificazione Acustica

Il piano comunale di classificazione acustica è un atto tecnico-politico che pianifica gli obiettivi ambientali di un'area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti. La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso tramite lo studio della relazione tecnica del piano regolatore generale e delle relative norme tecniche di attuazione. L'obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Le zone oggetto di modifica normativa non modificano le previsioni del Piano, pertanto risultano compatibili..

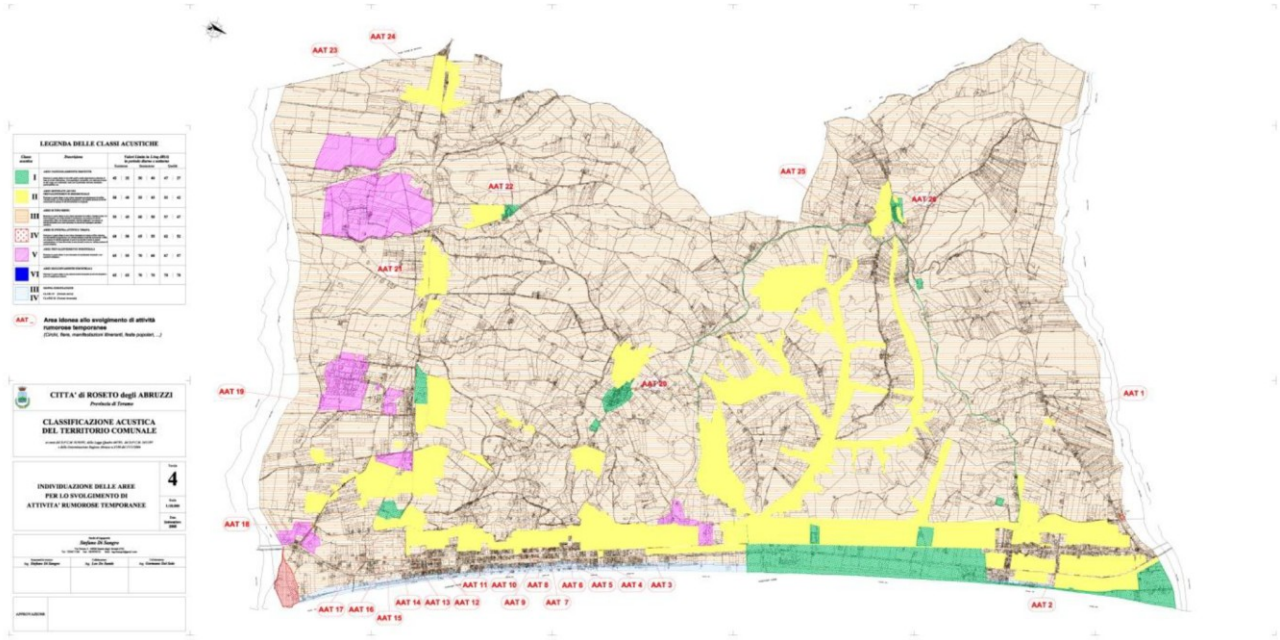

Roseto degli Abruzzi – Stralcio Classificazione Acustica

Vincolo idrogeologico

Le zone oggetto di modifica normativa non sono interessate dal vincolo.

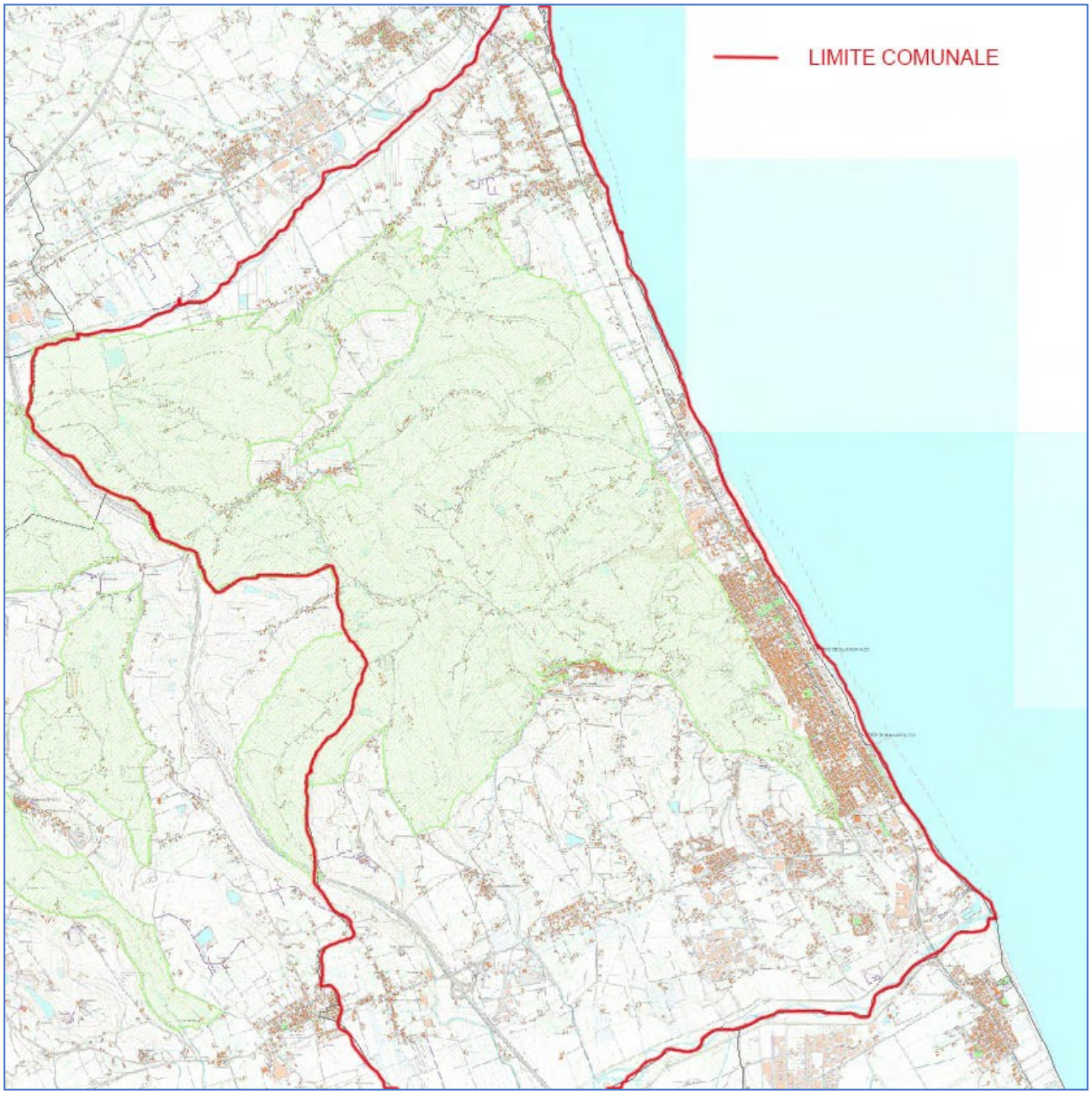

Roseto degli Abruzzi –Vincolo Idrogeologico

Piano Assetto Naturalistico

La parte centrale del Comune di Roseto degli Abruzzi è interessata da una riserva naturale (Riserva Guidata "Borsacchio"), il cui Piano di Assetto Naturalistico è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021.

Le zone oggetto di modifica normativa non sono interessate dal Piano.

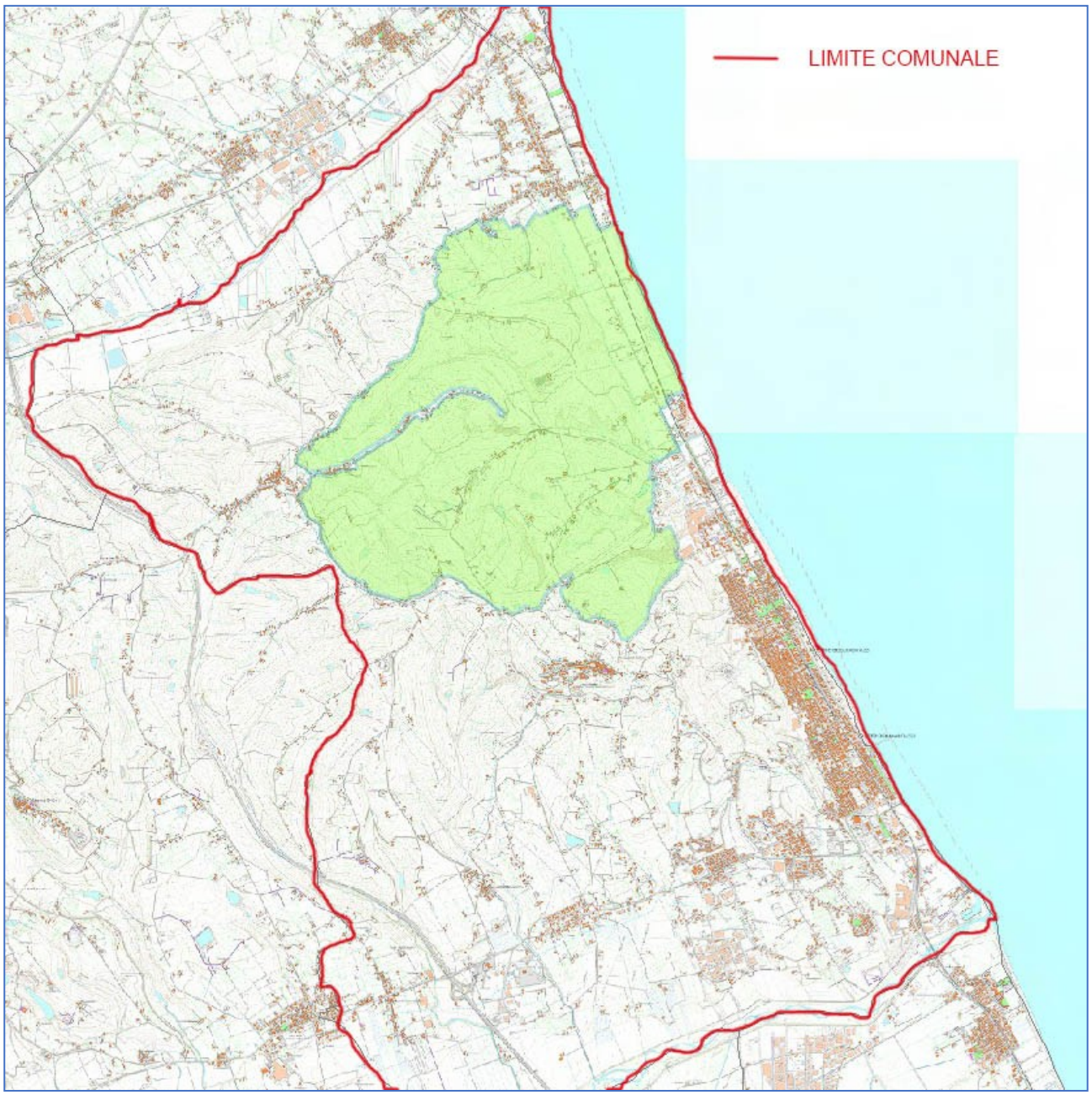

Roseto degli Abruzzi – Stralcio PAN

Vincolo paesaggistico

L'ambito in cui si inserisce la modifica normativa (zona B) risulta urbanizzata ed infrastrutturata. Le aree hanno carattere prevalentemente residenziale e parzialmente oggetto di vincolo paesaggistico (artt. 134, 142 e 146 del D.lgs. 42/2004).

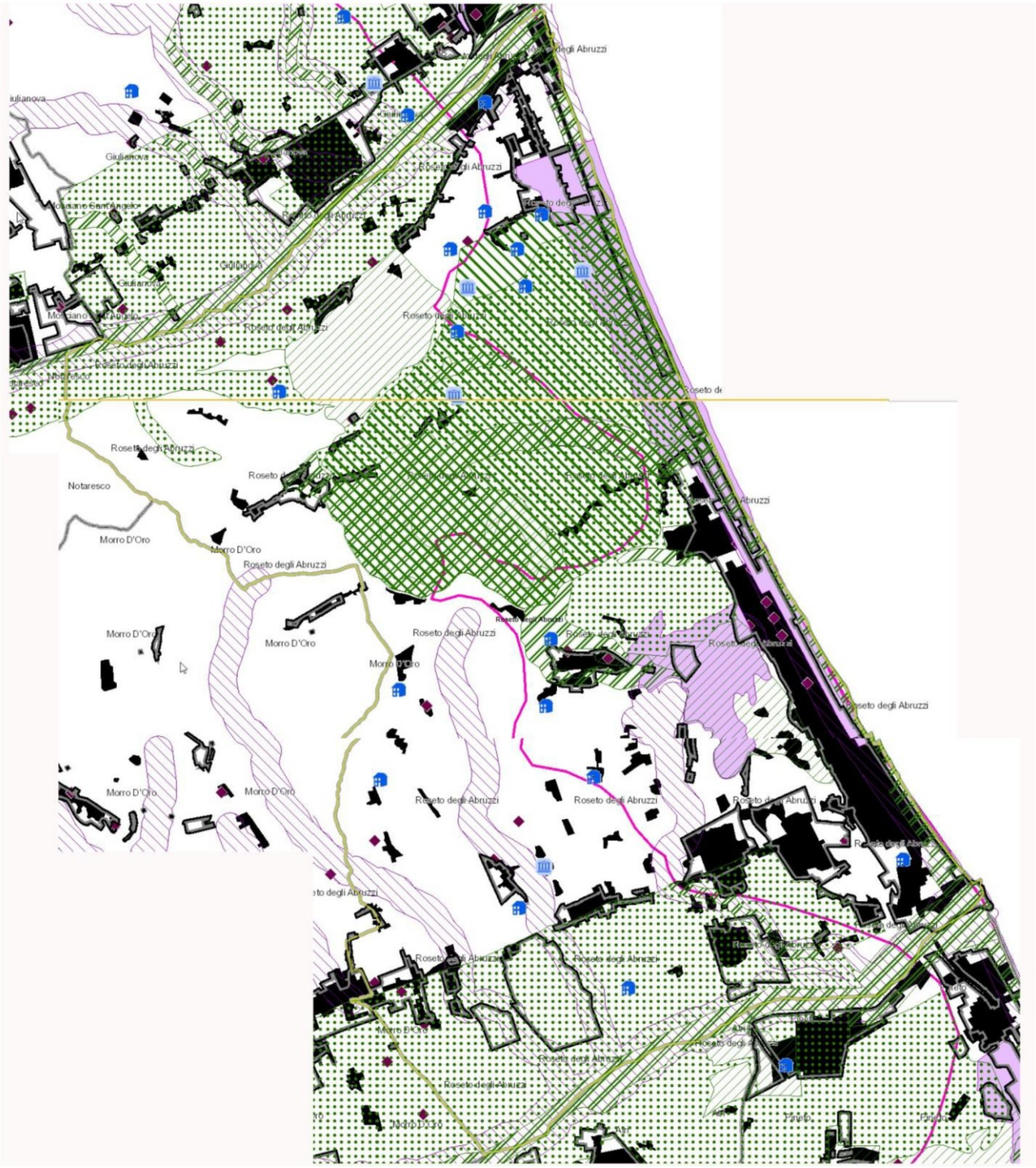

Roseto degli Abruzzi – Vincoli da D.lgs 42/2004

DESCRIZIONE DEI PRESUMIBILI IMPATTI DELLA VARIANTE

La variante normativa, parziale, intende promuovere e agevolare gli interventi di rigenerazione urbana nel territorio comunale, con particolare riguardo alle aree destinate dal PRG vigente come zone B "Ristrutturazione e completamento". La normativa di livello nazionale e regionale incentiva tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale (es. piano casa, LR 49/2012), l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso (purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari e coerenti con le destinazioni d'uso esistenti e di PRG) e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti (Legge 106/2011).

Il Comune di Roseto ha quindi colto l'opportunità fornita dalla legislazione attraverso una proposta di parziale modifica normativa. Le aree si inseriscono in un contesto prevalentemente residenziale, ben infrastrutturato e costituito prevalentemente da edifici di 3 / 4 piani, con altezze al cui piano terra sono presenti anche attività commerciali o compatibili con la residenza. Sono presenti marciapiedi e parcheggi. La verifica del contesto non ha fatto emergere vincoli ambientali che contrastano con la norma avanzata.

È presente, parzialmente, il vincolo paesaggistico, pertanto gli interventi edilizi in tali aree dovranno essere soggetti ad autorizzazione specifica ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Relativamente alla fascia di rispetto della ferrovia si evidenzia che gli ambiti sono già edificati e si trovano in classe III dal punto di vista acustico.

Non sono presenti ambiti a rischio idraulico, elettrodotti ed infrastrutture che generino fasce di rispetto, aziende a rischio di incidente rilevante e problemi ambientali particolari.

La modifica normativa, essendo coerente con la pianificazione vigente, e quindi con la tipologia di attività attualmente insediabili, non produce incrementi del carico urbanistico. Pertanto, anche gli standard urbanistici rimangono invariati.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione le pressioni generate sono quelle tipiche dei cantieri edili ed in particolare la generazione di polveri e rumori in fase di demolizione, la movimentazione di mezzi per il trasposto dei materiali e dei rifiuti. Dovranno essere, pertanto, adottati opportuni accorgimenti al fine di minimizzare la generazione di polveri.

Per le emissioni rumorose dovranno essere rispettate le normative vigenti. In fase di demolizione si potrà procedere anche alla bagnatura dei materiali facendo attenzione alla gestione delle acque. Il traffico dovrà essere gestito, tuttavia eventuali disagi saranno temporanei ed in funzione dei cantieri.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al termine della valutazione degli effetti sull'ambiente, la salute umana ed il patrimonio culturale, effettuata al paragrafo precedente, viene riportata una sintesi della valutazione condotta tenuto conto dei punti elencati all'interno dell'allegato I del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE	
In quale misura il Piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	La Variante intende modificare alcuni aspetti normativi di cui agli artt. 5 e 22 delle NTA
In quale misura il Piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.	Il Piano non influenza altri piani e programmi.
La pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	Il Piano non rappresenta uno strumento di attuazione diretta delle politiche di sviluppo sostenibile di livello europeo e nazionale. Tuttavia, l'azione progettuale è orientata alla rigenerazione urbana degli ambiti edificati.
Problemi ambientali pertinenti il Piano	La variante non interessa ambiti in cui siano presenti problemi ambientali.
Rilevanza del Piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani connessi alla protezione delle acque)	Il Piano non rappresenta uno strumento di attuazione diretta della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE	
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti e carattere cumulativo degli impatti	Le modifiche apportate dalla Variante rispetto alle previsioni del PRG vigente non comportano un incremento degli impatti nei confronti delle componenti ambientali indagate. È anzi prevedibile che le modifiche apportate dalla Variante abbiano un effetto positivo a livello locale in quanto finalizzate a favorire i processi di rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo. Le pressioni generate da eventuali attività di demolizione e ricostruzione saranno contenute e temporanee.

Natura transfrontaliera degli impatti	Gli impatti della Variante in esame non sono di natura transfrontaliera.
Rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)	Non si ravvisano rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente determinati dall'attuazione della Variante.
Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	Gli impatti sono confinati entro l'ambito di competenza e nelle aree immediatamente limitrofe. Le attività di cantiere genereranno pressioni temporanee nel contesto. Il beneficio a lungo termine di rigenerazione dell'ambito riguarda anche le aree limitrofe.
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: • delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, • del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.	L'area di indagine non rientra all'interno di Siti delle Rete Natura 2000 e non ricade all'interno di aree protette ai sensi della L. 394/91. L'ambito risulta essere totalmente urbanizzato ed infrastrutturato, parzialmente in vincolo paesaggistico generato dai 300 m dalla linea di costa.
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	

PARERE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

A seguito dell'analisi dei potenziali effetti ambientali che l'attuazione della variante normativa propone, si può asserire che la suddetta modifica alle NTA:

- non è in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica sovraordinati;
- interessa aree sottoposte a vincolo paesaggistico e, comunque, è compatibile con le relative norme di tutela (gli interventi saranno, comunque, subordinati ad autorizzazione specifica ai sensi del D.lgs. 42/2004);
- è compatibile con le norme di tutela idrogeologica;
- non determina incremento del consumo di suolo e riduzione degli standard urbanistici, rispetto al vigente PRG;
- non determina impatti significativi sulle matrici ambientali (acqua, suolo, aria).

Alla luce di quanto sopra si può ritenere la variante normativa al Piano Regolatore Generale, come da atto di indirizzo con delibera di Giunta Comunale n. 92 dell'11/04/2022, **NON DEVE ESSERE ASSOGGETTATA a "Valutazione Ambientale Strategica"**.

DI
VENTURA
CLAUDIO
13.02.2023
16:24:41
GMT+00:00